COMUNICATO UFFICIALE N. 503
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 468/AA al n. 475/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 468/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 607 pfi 24-25 adottato nei confronti della società A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

  A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere all'epoca dei fatti dal proprio tesserato Sig. Alessandro Valotti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Società A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano VIGANO';

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 469/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 601 pfi 24-25 adottato nei confronti della società A.S.D. LEONFORTESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

  A.S.D. LEONFORTESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Abraham Yoel, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Società A.S.D. LEONFORTESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco RUSSO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. LEONFORTESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 470/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 622 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Tommaso PETRILLO, Godstime OLUDAYO, Godspower EDIHAE e della società A.S.D. FOXES S.S., avente ad oggetto la seguente condotta:

  Tommaso PETRILLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Foxes S.S., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, per aver lo stesso consentito, e comunque non impedito, ai calciatori sigg.ri Edihae Godspower e Oludayo Godstime, entrambi tesserati per la società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo, di svolgere nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2025 attività di allenamento con i calciatori tesserati per la società dallo stesso rappresentata, in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della società per la quale gli stessi erano tesserati;

  Godstime OLUDAYO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, per avere lo stesso, nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2025, svolto attività di allenamento con calciatori tesserati per la società Foxes S.S. in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo;

  Godspower EDIHAE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, per avere lo stesso, nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2025, svolto attività di allenamento con calciatori tesserati per la società Foxes S.S. in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo;

  A.S.D. FOXES S.S., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Tommaso Petrillo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Tommaso PETRILLO,
  - Sig. Godstime OLUDAYO,
  - Sig. Godspower EDIHAE,
  - Società A.S.D. FOXES S.S., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Tommaso PETRILLO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Tommaso PETRILLO,
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Godstime OLUDAYO,
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Godspower EDIHAE,
  - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FOXES S.S.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 471/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 596 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco BRAMUCCI, Simone MONTERVINO, Massimo DI ROCCO e della società A.S.D. CITTA' DI FALCONARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco BRAMUCCI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città Di Falconara, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città Di Falconara, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Massimo Di Rocco nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Città Di Falconara, alla gara Città Di Falconara - Olimpia Juventu Falconara del 7.12.2024 valevole per il girone C del campionato di Calcio a 5 di serie D; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

Simone MONTERVINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città Di Falconara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in qualità di capitano, in occasione della gara Città Di Falconara - Olimpia Juventu Falconara del 7.12.2024 valevole per il girone C del campionato di Calcio a 5 di serie D, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Città Di Falconara nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Massimo Di Rocco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Massimo DI ROCCO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Città Di Falconara, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1,e 43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Città Di Falconara, alla gara Città Di Falconara - Olimpia Juventu Falconara del 7.12.2024 valevole per il girone C del campionato di Calcio a 5 di serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

A.S.D. CITTA' DI FALCONARA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Marco Bramucci e Montervino Simone, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Massimo Di Rocco ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Marco BRAMUCCI,
  - Sig. Simone MONTERVINO,
  - Sig. Massimo DI ROCCO,
  - Società A.S.D. CITTA' DI FALCONARA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco BRAMUCCI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco BRAMUCCI,
  - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Simone MONTERVINO,
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nelle gare ufficiali per il Sig. Massimo DI ROCCO,
  - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione s.s. 2025/2026 per la società A.S.D. CITTA' DI FALCONARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 472/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 462 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Gianluca SILI avente ad oggetto la seguente condotta:

  Gianluca SILI, all'epoca dei fatti osservatore arbitrale della sezione A.I.A. di Viterbo, in violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso richiesto al sig. Cristian Sica, all'epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Viterbo, di rendere il proprio voto riconoscibile in occasione dell'assemblea elettiva per la carica di Presidente tenutasi in data 12.11.2024 presso la sezione A.I.A. di Viterbo; tanto è accaduto mediante l'invio di numero 7 (sette) file audio con cui ha fornito al sig. Cristian Sica istruzioni precise circa le modalità di compilazione della relativa scheda elettorale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Gianluca SILI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di sospensione per il Sig. Gianluca SILI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 473/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 632 pfi 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Paula Lucia SANCHEZ ECHAGARAY, e della società A.S.D. SPORTIVA RENDE, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Paula Lucia SANCHEZ ECHAGARAY, all'epoca dei fatti calciatrice richiedente il tesseramento per la società ASD Sportiva Rende ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in data 25.12.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Sportiva Rende, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stata tesserata per società affiliate a federazioni estere;

  A.S.D. SPORTIVA RENDE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse la Sig.ra Sanchez Echagaray Paula Lucia ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig.ra Paula Lucia SANCHEZ ECHAGARAY,
  - Società A.S.D. SPORTIVA RENDE, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Aurora CAPITANIO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per la Sig.ra Paula Lucia SANCHEZ ECHAGARAY,
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTIVA RENDE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 474/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1040 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio KELLER, Gianluca KELLER e della società U.S.D. CERANOVA FOOTBALL, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Maurizio KELLER, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Ceranova Football, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara Superga – Ceranova Football disputata in data 13.4.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Pavia, a mezzo di un "post" pubblicato nel profilo personale del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro e degli arbitri facenti parte della sezione A.I.A. di Lomellina;

  Gianluca KELLER, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Ceranova Football, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara Superga – Ceranova Football disputata in data 13.4.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Pavia, a mezzo di un "post" pubblicato nel suo profilo personale del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro;

  U.S.D. CERANOVA FOOTBALL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5 del C.G.S., in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Maurizio Keller e Gianluca Keller;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Maurizio KELLER,
  - Sig. Gianluca KELLER,
  - Società U.S.D. CERANOVA FOOTBALL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco COLLETTI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Maurizio KELLER,
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca KELLER,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S.D. CERANOVA FOOTBALL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 475/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 569 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Federico GIONNI avente ad oggetto la seguente condotta:

  Federico GIONNI, all'epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla sezione A.I.A. di Ascoli Piceno, in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. i), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, così come integrato quest'ultimo anche dall'art. 6.1, terzo capoverso, del Codice Etico e di Comportamento dell'A.I.A., sia in via autonoma che in relazione anche a quanto disposto dall'art. 63, comma 1 bis, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di riportare nel referto di gara dell'incontro Atletico San Beach – Pro Ascoli Calcio, disputatosi in data 13.12.2024 e valevole per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, il provvedimento disciplinare di espulsione assunto al termine della gara nei confronti del Sig. Manuel Giacobbi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Pro Ascoli Calcio 1947, impedendo così al Giudice Sportivo di comminare le relative sanzioni a carico del calciatore sopra indicato; nonché in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. m), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, così come integrato quest'ultimo anche dall'art. 6.2, del Codice Etico e di Comportamento dell'A.I.A., per avere lo stesso comunicato a terzi il contenuto del referto di gara relativo all'incontro Atletico San Beach – Pro Ascoli Calcio, disputatosi in data 13.12.2024 e valevole per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, attraverso l'invio di due messaggi tramite il social network "whatsapp";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Federico GIONNI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 2 (due) mesi di sospensione per il Sig. Federico GIONNI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 475/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 569 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Federico GIONNI avente ad oggetto la seguente condotta:

  Federico GIONNI, all'epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla sezione A.I.A. di Ascoli Piceno, in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. i), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, così come integrato quest'ultimo anche dall'art. 6.1, terzo capoverso, del Codice Etico e di Comportamento dell'A.I.A., sia in via autonoma che in relazione anche a quanto disposto dall'art. 63, comma 1 bis, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di riportare nel referto di gara dell'incontro Atletico San Beach – Pro Ascoli Calcio, disputatosi in data 13.12.2024 e valevole per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, il provvedimento disciplinare di espulsione assunto al termine della gara nei confronti del Sig. Manuel Giacobbi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Pro Ascoli Calcio 1947, impedendo così al Giudice Sportivo di comminare le relative sanzioni a carico del calciatore sopra indicato; nonché in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. m), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, così come integrato quest'ultimo anche dall'art. 6.2, del Codice Etico e di Comportamento dell'A.I.A., per avere lo stesso comunicato a terzi il contenuto del referto di gara relativo all'incontro Atletico San Beach – Pro Ascoli Calcio, disputatosi in data 13.12.2024 e valevole per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, attraverso l'invio di due messaggi tramite il social network "whatsapp";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Federico GIONNI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 2 (due) mesi di sospensione per il Sig. Federico GIONNI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina